CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DETERMINAZIONE N. 580 DEL 01/08/2018

Servizio Giuridico, Istituzionale

Struttura proponente: Area Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare.

OGGETTO: Enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale *ex* artt. 14 e 40 l.r. 29/1997 e ss.mm.: procedura di designazione di due membri del consiglio direttivo di ciascuno di essi. Approvazione avviso pubblico e modelli a esso acclusi.

☐ Con impegno contabile	☐ Senza impegno contabile

L'estensore Dott. Massimo Messale	Il responsabile del procedimento Margherita Persichini	

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____ Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

Il dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 81 e 82 che, con riferimento alle nomine e designazioni di competenza dello stesso, disciplinano, fra l'altro, rispettivamente le modalità attraverso le quali pubblicizzare la possibilità di avanzare le proposte di candidatura e l'esame istruttorio delle stesse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla sottoscritta dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che disciplina, fra l'altro, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle aree naturali protette di interesse regionale (cfr. sul punto, in particolare, gli articoli 5, comma 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 40);

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e, specificatamente, l'articolo 8, comma 4, che conferma "…*la natura giuridica degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto*";

VISTI in particolare della l.r. 29/1997 e successive modifiche:

— l'articolo 13, comma 1, in base al quale sono organi dell'ente di gestione:

"*a) il presidente;*
b) il consiglio direttivo;
c) il revisore dei conti unico;
d) la comunità";

— l'articolo 14, a tenore del quale:

"*Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, così designati:*

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente;

b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri;

c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste"; (comma 1);

— "*Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste da norme statali, l'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:*

a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;
b) membro della Giunta comunale;
c) presidente o assessore di comunità montana;
d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti" (comma 5);

— "*Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. …..*" (comma 6);

— "*Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*" (comma 7);

— l'articolo 40, a termini del quale "*Le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l'ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, salvo il disposto del comma 2*" (comma 1);

— "*In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:*
  a) il presidente;
  b) il consiglio direttivo;
  c) il revisore dei conti unico." (comma 2);
— "*Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum nominati dal Presidente della Regione, così designati:*
  a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente;
  b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;
  c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste." (comma 2.1);

ATTESO che:

— per effetto delle previsioni di cui al richiamato articolo 14, comma 7, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, i consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale risultano scaduti e per il loro rinnovo occorre procedere anche all'attivazione della procedura di designazione di competenza del Consiglio regionale;
— sono allo stato tredici gli enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse regionale, di seguito elencati, interessati da detta procedura di designazione:
  1) Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", istituito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
  2) Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", istituito dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
  3) Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", istituito dall'articolo 39, comma 1, lettera c) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
  4) Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica", istituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
  5) Ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale monte Navegna e monte Cervia", istituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d bis) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;

6) Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale Riviera di Ulisse”, istituito dall’articolo 39, comma 1, lettera d ter) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
7) Ente regionale “Parco di Veio”, istituito dall’articolo 44, comma 2, lettera a) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
8) Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”, istituito dall’articolo 44, comma 2, lettera b) della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
9) Ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa”, istituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27 (Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa" alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni);
10) Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano”, istituito dall’articolo 5, comma 1 della legge regionale 25 novembre 1999, n. 36 (Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8);
11) Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”, istituito dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco);
12) Ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Lago di Vico”, istituito dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 24 (Istituzione della riserva naturale Lago di Vico);
13) Ente regionale “Roma Natura”, istituito dall’articolo 40, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;

VISTO l’articolo 1, comma 97 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), ai sensi del quale “*Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto ……. non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell’incarico*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e successive modifiche

e, in particolare, l'articolo 53, commi 6, 7, 8 e 10, concernenti la disciplina del procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici;

VISTO l'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, che stabilisce, tra l'altro, il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire, se non a titolo gratuito, *"…. cariche in organi di governo ……. degli enti e società da esse controllati…*" a soggetti già lavoratori dipendenti privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, segnatamente, gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11, che disciplinano specifiche condizioni di inconferibilità e incompatibilità con riferimento all'accesso agli incarichi amministrativi e, tra questi, agli incarichi di amministratore di enti pubblici;

RITENUTO che la disciplina *ex* d.lgs. 39/2013 e successive modifiche trovi applicazione alla procedura di designazione *de qua* non solo in ragione dell'implicito richiamo contenuto nel riportato articolo 14, comma 5 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, ma anche in considerazione del fatto che i membri del consiglio direttivo designati dal Consiglio regionale possono essere chiamati a svolgere, almeno in astratto, deleghe di carattere gestionale - ossia l'esercizio di funzioni/poteri gestionali diretti e non meramente esecutivi - nell'ambito dell'organo di appartenenza (sul punto articolo 14, commi 2, 3 e 4 della l.r. 29/1997 e successive modifiche);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla:

a) attivazione della procedura di designazione da parte del Consiglio regionale di due membri del consiglio direttivo di ciascuno degli enti di gestione in argomento, attraverso l'approvazione dell'avviso di cui all'Allegato A alla presente determinazione, concernente "Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio direttivo di ciascuno dei tredici enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse regionale", comprensivo di quattro modelli a esso acclusi;
b) pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a) e dei quattro modelli a esso acclusi nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale del Consiglio regionale nonché, di un estratto dello stesso avviso, su tre testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale;

c) definizione dell'intervallo di tempo entro il quale poter presentare le proposte di candidatura, stabilendo lo stesso dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR dell'avviso di cui alla lettera a) e dei quattro modelli a esso acclusi al 10 settembre 2018;

ATTESO che:

— la direzione del Servizio Giuridico, Istituzionale è, allo stato, vacante;
— occorre procedere, con consentita urgenza, alla attivazione della procedura di cui alla presente determinazione, stante la propedeuticità della stessa agli adempimenti di competenza del Consiglio regionale;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. di approvare l'Allegato A alla presente determinazione, concernente "Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio direttivo di ciascuno dei tredici enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse regionale", comprensivo di quattro modelli a esso acclusi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di pubblicare l'avviso di cui al punto n. 1., comprensivo dei quattro modelli a esso acclusi, sul BUR e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nonché, l'estratto dello stesso avviso, su tre testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale;
3. di stabilire che l'intervallo di tempo entro il quale è possibile presentare le proposte di candidatura decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR dell'avviso e dei quattro modelli a esso acclusi di cui al punto n. 1 e cessa il 10 settembre 2018;

1) di trasmettere la presente determinazione all'Area Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare e di demandare alla stessa ogni ulteriore e consequenziale adempimento.

per Il Direttore
f.to Il Segretario generale
Dott.ssa Cinzia Felci